



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. **68**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Nota trasmessa dalla
Federazione al Cons. Guido
Carpani Capo di Gabinetto del
Ministero della Pubblica
Amministrazione e della
Semplificazione inerente al
campo di applicazione del
D.Lgs. 39/13 alla dirigenza del
settore sanitario.

Cari Presidenti,

si trasmette per opportuna conoscenza copia della nota di
questa Federazione, trasmessa al Cons. Guido Carpani,
Capo di Gabinetto del Ministero della Pubblica
Amministrazione e della Semplificazione, inerente alla
fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1





FNOMCeO

Al Presidente

CONS. GUIDO CARPANI
CAPO DI GABINETTO
MINISTERO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DELLA
SEMPLIFICAZIONE
FAX 0668997210
EMAIL gabinetto@funzionepubblica.it

Oggetto: campo di applicazione art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/13 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali.

Questa Federazione, quale ente esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, ritiene necessario acquisire l'autorevole parere di codesto Ministero in ordine ad una corretta attuazione e interpretazione della fattispecie indicata in oggetto.

L'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/113 recante **"Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali"** prevede che **"gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:**

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

Con delibera n. 58/2013 la CIVIT ha espresso un parere inerente al campo di applicazione della suddetta disposizione ricomprendendovi la dirigenza sanitaria e nella fattispecie specificatamente anche i dirigenti di distretto, i direttori di dipartimento e di presidio, i direttori di strutture complesse e addirittura i dirigenti di strutture semplici non inserite in strutture complesse.

E' parere di questa Federazione che invece il legislatore abbia riservato al settore sanitario una specifica disciplina riferita esclusivamente alle figure di vertice delle Aziende sanitarie e nella fattispecie al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario (art. 5, 8, 10 e 14 del D.Lgs. 39/13).

Si rileva infatti che la disposizione di cui all'art. 14 del D.Lgs. 39/13 fa esplicito riferimento infatti alla incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali ed ha ad oggetto quindi gli incarichi di direttore generale, di direttore sanitario e di direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali.

Al tempo stesso si rileva che le cause di incompatibilità previste dal D.Lgs. 39/13 Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

dovrebbero applicarsi agli incarichi ricoperti dopo l'entrata in vigore del decreto e non dovrebbero avere efficacia retroattiva, venendo in caso contrario ad incidere sulla validità del preesistente atto di conferimento degli incarichi. In tal caso si potrebbe avere infatti una violazione del principio c.d. tempus regit actum.

Ciò detto, considerata la rilevanza della fattispecie indicata in oggetto, si resta in attesa di un cortese riscontro *al fine di chiarire se l'incompatibilità di cui all'art. 12, comma 4, del D.Lgs. 39/13 possa trovare applicazione anche alla dirigenza sanitaria.*

Distinti saluti

Amedeo Bianco



MF